

LA GIUNTA REGIONALE

richiamati i seguenti atti nazionali:

- il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 e, in particolare, l'art. 2, che riserva l'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal SSN ai medici dipendenti dal Servizio medesimo e con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che attribuisce alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende USL;
- il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'articolo 50, che ha istituito il sistema nazionale per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie e che, al comma 2, prevede l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), che fissa, per quanto concerne le prescrizioni farmacologiche, in 30 giorni la validità delle ricette non ripetibili e in sei mesi quella delle ricette ripetibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 (Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 - Regole tecniche per il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS);
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2011 (Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 - Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano);

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 (Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria));
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome provvedano alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico;
- il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 agosto 2019 (Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie);

richiamati i seguenti atti regionali:

- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3643, in data 14 dicembre 2007, concernente l'approvazione di disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta in merito alla validità delle prescrizioni non farmacologiche redatte sui ricettari previsti dall'articolo 50, comma 2 del decreto legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003;
- la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), tuttora vigente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 467, in data 22 marzo 2013, recante "Approvazione del cronoprogramma di attuazione per la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 277, in data 26 febbraio 2015, relativa all'approvazione delle linee guida per l'avvio della dematerializzazione delle prescrizioni per la farmaceutica e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale su tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta a partire dal 1° aprile 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 151, in data 8 febbraio 2019, concernente l'approvazione di indirizzi e di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ai fini dell'adozione dell'accordo di programma e assegnazione all'Azienda USL della

Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti determinato con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 503 in data 19 aprile 2019, relativa al recepimento del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2019-2021 e conseguente approvazione del Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 e dei relativi atti di indirizzo all'Azienda USL della Valle d'Aosta;

preso atto che, nelle riunioni del Comitato permanente regionale dei medici di medicina generale (MMG) che si sono svolte nel corso dell'anno 2019, i medesimi hanno più volte evidenziato la necessità di provvedere a una proroga dei termini di validità delle prescrizioni per l'accesso ai servizi ambulatoriali di specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio, poiché numerosi sono i pazienti che si presentano in ambulatorio per richiedere una nuova emissione di ricette “scadute”, fenomeno che “appesantisce” l'attività ambulatoriale;

considerato, inoltre, che la suddetta proroga della validità delle prescrizioni genererebbe anche una significativa agevolazione per il cittadino, prevedendo una maggiore flessibilità temporale per la prenotazione dei servizi ambulatoriali di specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio per le prestazioni non urgenti;

considerato che, a seguito dei necessari approfondimenti effettuati dalla competente Struttura regionale e sulla base delle motivazioni sopra espresse, si rende necessario ed urgente rimodulare, a far data dal 1° febbraio 2020, i termini di validità della ricetta per l'accesso ai servizi ambulatoriali di specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio, rideterminando il termine precedentemente fissato dalla citata DGR n. 3643/2007, da giorni 30 a giorni 180 dalla data di prescrizione, fermo restando che tale proroga di validità della ricetta non rileva ai fini del tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prescrizioni diagnostico-specialistiche, il quale rimane correlato alla classe di priorità attribuita dal prescrittore;

evidenziato, inoltre, che, al momento, la validità delle prescrizioni con classi di priorità U (Urgente) e B (Breve) rimane inalterata a giorni 30, così come stabilito dalla DGR 3643/2007, sino a eventuali successive e nuove determinazioni, in coerenza con gli adempimenti di cui al cronoprogramma allegato alla deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 309, in data 19 agosto 2019, recante “Approvazione del Programma attuativo aziendale governo liste di attesa (GLA), ai sensi della DGR n. 503 del 19 aprile 2019 per gli anni 2019-2021” nonché alle azioni riorganizzative di cui al “Progetto per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legati ai servizi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie per il governo delle liste di attesa”, nell'ambito dei finanziamenti di cui al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 20 agosto 2019;

richiamata la nota prot. n. 1350/SAN, in data 4 giugno 2019, con la quale la Struttura regionale competente ha richiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta un parere in merito alla fattibilità e all'efficacia dell'estensione della validità delle prescrizioni non farmaceutiche;

richiamata la nota dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in risposta alla richiesta sopramenzionata, prot. n. 1742/SAN, in data 21 giugno 2019, con la quale il Direttore sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato permanente regionale nell'incontro del 1° marzo 2019, ha espresso a sua volta parere positivo alla proposta di estensione della validità della prescrizione medica non farmacologica;

considerato che, ai fini della condivisione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, la Struttura regionale competente ha altresì contattato, per le opportune verifiche, la società SOGEI S.p.A. e svolto alcuni incontri con i referenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dai quali è emerso che le disposizioni non producono impatti diretti sul funzionamento dei sistemi informativi aziendali e sul sistema CUP;

evidenziato che, nel corso della riunione del 12 dicembre 2019, il Comitato permanente regionale dei medici di medicina generale ha condiviso i contenuti della presente deliberazione;

ritenuto, pertanto, sulla base di quanto proposto dal dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, di modificare, per le motivazioni sopra espresse, parte delle disposizioni approvate dalla DGR n. 3643, in data 14 dicembre 2007, con l'estensione della validità delle prescrizioni non farmaceutiche, ad eccezione di quelle con classe di priorità U e B, da giorni 30 a giorni 180 dalla data di prescrizione, a far data dal 1° febbraio 2020, fermo restando che tale proroga di validità della ricetta non rileva ai fini del tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prescrizioni diagnostico-specialistiche, il quale rimane correlato alla classe di priorità attribuita dal prescrittore;

considerato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 20 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020);

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di modificare, a valere dalle prescrizioni emesse dal 1° febbraio 2020, per le motivazioni espresse in premessa, la parte delle disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta approvate dalla DGR n. 3643 in data 14 dicembre 2007, in merito alla validità delle prescrizioni non farmaceutiche, ad eccezione di quelle con classe di priorità U e B, estendendola da giorni 30 a giorni 180 dalla data di prescrizione;
2. di mantenere, sino a eventuali nuove determinazioni, la validità delle prescrizioni con classi di priorità U e B a giorni 30, così come stabilito con la DGR n. 3643 in data 14 dicembre 2007;
3. di modificare, conseguentemente, ogni ulteriore richiamo del termine di validità delle prescrizioni non farmaceutiche, ad eccezione di quelle con classe di priorità U e B, da ogni atto precedentemente assunto dalla Giunta regionale, sostituendo "giorni 30" con "giorni 180";
4. di dare atto che le modificazioni ai tempi di validità della ricetta di cui ai punti precedenti non rilevano ai fini del tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prescrizioni diagnostico-specialistiche, il quale rimane correlato alla classe di priorità attribuita dal prescrittore;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza.

CP